

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Cardello, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino, Myranna Moshi, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

**Dalla scala mobile al blocco dei salari/1
Riflessioni sull'accordo
sul costo del lavoro**

PIERGIORGIO ALLEVA

C'è chi l'ha definito accordo «ammazzasalari» e «ammazzasindacato» e chi invece, come Ottaviano Del Turco in una intervista sull'Unità «un bell'accordo». A noi sembra soprattutto importante offrire ai lettori un contributo di conoscenza e riflessione che investa tre punti, almeno, di centrale rilievo.

Il primo punto concerne la messa a fuoco di semplici dati di fatto, di nude cifre, perché si possa avere esatta nozione quantitativa del sacrificio economico addossato ai lavoratori.

Il secondo punto riguarda una questione giuridica di ordine generale, vale a dire quella del procedimento decisionale, e del potere negoziale all'interno del sindacato: se, in poche parole, l'organo assembleare dice «no» e l'organo rappresentativo dice «sì», qual è, giuridicamente, la volontà che conta?

Il terzo punto è dato dall'interrogativo se esiste, e se si affacci nell'accordo, un meccanismo di garanzia dei salari contro l'inflazione che sia, in futuro, in qualche modo equivalente alla scala mobile.

È ben noto, e nessuno, neanche di parte datoriale, lo ha mai messo in dubbio, che i contratti nazionali di categoria rinnovati nel '90-'91 e con arco di vigenza fino al 1994 sono stati conclusi sulla base di un calcolo che teneva conto dell'inflazione attesa nel quadriennio e di un aumento del salario reale dell'1-2% annuo. Pertanto (si tratta ovviamente di cifre medie) gli aumenti monetari avrebbero dovuto essere del 7% circa annuo, ossia del 28% complessivo, equivalenti a circa L. 450.000 di aumento a fine contratto, e poiché di queste circa L. 200.000 sarebbero dovute venire da aumenti di indennità di contingenza, gli aumenti di paga-base dei contratti nazionali sono stati contenuti in cifre analoghe di L. 240.000-270.000 perché la somma dei due addendi dava, appunto, quelle 450.000 circa totali costituenti contenuto e obiettivo del rinnovo. Poi, però, l'indennità di contingenza, così entrata nei contratti, è stata - come dire? - «olta via» (così da far gridare tutti i sindacalisti, e dunque, il calcolo della perdita è presto fatto, consi-

derando che fra l'1 gennaio 1992 e il luglio 1994, epoca di scadenza dei contratti, la scala mobile sarebbe scattata 5 volte, con incremento dell'indennità di contingenza di circa L. 30.000 ogni volta. Precisiamo anche che si è parlato di importi inferiori e cioè di L. 21.000 per lo scatto di maggio 1992, ma impropriamente, perché questo importo corrispondeva solo alla parte di salario indicizzata al 100% e ad esso andava aggiunto quanto corrispondente alla parte indicizzata al 25%. Inoltre, per un effetto matematico di cumulo (ma cui non corrisponde un beneficio reale) l'importo degli scatti successivi è cresciuto, a parità di tasso di inflazione.

Questo significa che i lavoratori perdono L.25-30.000 mensili per i mesi da maggio a novembre 1992; L. 60.000 per i mesi da novembre 1992 a maggio 1993 (circa 7 mesi con la tredicesima); L. 90.000 mensili da maggio a novembre 1993; L. 120.000 mensili da novembre 1993 a maggio 1994; L. 150.000 mensili da maggio 1994 in poi; insomma, la perdita complessiva fino a fine contratto si aggira su L. 1.500.000 e forse di più, e ciascuno può giudicare da sé quanto sia adeguato l'indennizzo, fissato nell'accordo di L. 20.000 x 12 mesi del 1993. Senonché sarebbe un grosso errore pensare che, per quanto ingente, sia questa la sola perdita salariale: la perdi-

ta vera viene dal fatto che a luglio 1994 vi saranno, in busta-paga, almeno L.100.000 in meno, rispetto a quelle che dovrebbero esserci in base agli attuali contratti (L. 150.000 circa - 200.000 di indennizzi) e questa perdita il lavoratore se la porterà dietro per sempre, al bel tasso di circa L.1.500.000 all'anno, per tutti gli anni della sua vita lavorativa, e non solo, perché poi quei soldi gli mancheranno anche nella pensione. Così, un lavoratore di 40 anni può pensare di aver... offerto alla Patria, in base a questo accordo, una cinquantina di milioni.

Un rimedio, certo, poteva esserci, costituito dalla contrattazione aziendale, almeno per quei lavoratori che ne godono (troppo pochi: i 3), ma l'accordo l'ha ulteriormente bloccata fino alla fine del 1993. Non vorremmo cadere in espressioni polemiche, che ci siamo proposti di evitare, ma questo, in definitiva, è un blocco salariale bello e buono, come si diceva nei rozzari anni 50, ed anche prima, negli anni 30, quando in risposta al «blocco» mussoliniano fu creato il non meno rozzo slogan «A salario di merda, lavoro di merda». Il che non costituisce certo una buona disposizione psicologica per il rilancio produttivo.

La seconda questione è della massima delicatezza sia sul piano politico sia per quel che ci

concerne sul piano strettamente giuridico, e pone sul tappeto il problema, in concreto ancora irrisolto, della democrazia di mandato, intesa non soltanto in senso generale come rapporto tra lavoratori e vertici sindacali, ma in senso specifico, come potere di chi rappresenta una organizzazione sindacale nei confronti delle controparti, di impegnare con la sua firma il sindacato e tutti gli iscritti, le direttive ricevute da organi interni alla organizzazione dotati di potere deliberativo.

Diciamo subito che, con riguardo alla vicenda specifica dell'accordo del 31 luglio 1992, occorrerebbe stabilire alcuni dati di fatto, prima di addentrarsi in valutazioni giuridiche: in particolare se la Direzione della Cgil avesse conferito al segretario generale un mandato preciso, e se alla Direzione un tale potere deliberativo e determinativo spettasse in via statutaria o fosse stato quantomeno riconosciuto in via consensuale e di fatto. Ammettendo che le risposte siano positive, o che, astrattamente dal caso concreto, una simile situazione di mandato vincolante si produca, occorre prender atto che, allora, in sede giuridica, si confrontano due tesi:

a) la tesi della «rappresentanza» (o immedesimazione) organica, secondo la quale è l'Ente stesso che, per così dire, parla per bocca del suo legale rappresentante, talché

non ci sono due volontà, del rappresentante e dei rappresentati, ma una sola. La conseguenza è che ai terzi non possono essere opposte «infedeltà» del rappresentante alle decisioni di altro organo collegiale (ad esempio, nelle società lucrative, del consiglio di amministrazione). È molto dubbio però che possa estendersi anche al caso delle associazioni non riconosciute, come giuridicamente, sono i sindacati (in tal senso, si è espressa tuttavia la Cass. 29 giugno 1971 n. 3448).

b) La tesi della «rappresentanza volontaria» o «comune», di cui agli art. 1387 e seguenti del cod. civ., in base alla quale l'atto compiuto dal rappresentante in difformità o in esubero rispetto ai poteri conferitigli comporta inefficacia dell'atto stesso. Una vecchia sentenza della Cass. 26 aprile 1960 n. 927 ha appunto ritenuto che sia questo il tipo di rappresentanza vigente per le associazioni non riconosciute, e più recenti sentenze (Cass. 15 marzo 1982 n. 1695; Cass. 11 agosto 1982 n. 4506) lo hanno confermato con riferimento specifico alle associazioni sindacali. Salva la necessità di dimostrare che i terzi controparti conoscessero i limiti del mandato.

Tanto espongiamo non perché un dramma politico del genere di quello consumatosi in occasione dell'accordo possa avere una soluzione appagante diversa da quella politica, ma per segnalare la necessità e l'urgenza di far chiarezza su certi temi democratici, negli statuti sindacali, troppe volte ridotti, per quieto vivere, ad una sorta di generici regolamenti di condominio. In ogni caso, poi, non sono necessarie impugnazioni per togliere efficacia ad accordi che si ritengono «re melius pensata» erronei, inopportuni e conclusi sotto illegittime pressioni, basta disdettarli come, proprio in tema di scala mobile, ha fatto tante volte la Confindustria.

Ma oltre alla portata e legittimità del blocco salariale, è argomento di grande interesse la prospettiva di determinazione, alla ripresa della trattativa, di un nuovo sistema di protezione dei salari contro l'inflazione. E su questo, che è il terzo punto delle nostre riflessioni, torneremo nel prossimo numero della rubrica.

**I ricorsi
contro la tassa
sulla salute
(oltre
i 18 milioni)**

Voglio tornare per un attimo sullo scottante problema della tassa sulla salute sulle pensioni oltre i 18 milioni di lire. Non è possibile che poi la tassa colpisca l'intera pensione e non, invece, solo quella parte di essa che supera il citato limite? Chi è stato l'inventore di siffatta norma?

Pietro Mautone
Salerno

L'«inventore» è stato il governo che l'ha iscritta nella «Finanziaria 1991» (articolo 5 della legge 407/90) e la maggioranza parlamentare che l'ha approvata.

Abbiamo più volte espresso il nostro giudizio negativo su tale contribuzione. Il Sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil) e l'Inca-Cgil hanno organizzato una campagna di ricorsi contro tale norma specialmente per coloro che, avendo una pensione di poco superiore ai 18 milioni, con l'assoggettamento a contribuzione dell'intero importo, finiscono per percepire meno di quanto dei 18 milioni.

Puoi recarti presso una sede dello Spi-Cgil o dell'Inca-Cgil per avere il fac-simile da utilizzare per il ricorso.

**Tre anni
di attesa
per una visita
a invalido
civile**

Desidererei sapere perché gli invalidi civili, giovani e vecchi, devono attendere tre anni prima di essere chiamati a visita di controllo e che a controllo avvenuto ed accertato l'aggravamento arrivano i soldi a

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto,
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

morte avvenuta. Ma perché non smascherare le autorità politiche che si sciacquano la bocca di solidarietà verso le fasce umane più deboli mentre in pratica, non controllati agiscono all'opposto verso chi muore assai presto o che attendendo è già morto? Io penso che neppure l'amatissimo operaio dovrebbe venire, per chi di dovere, prima di coloro che hanno i giorni o i mesi contati... Altro che solidarietà, questi sono veri e propri delitti contro i più disgraziati...

Maria Brillantini
Porto S. Giorgio
(Ascoli Piceno)

**Il «regalo» che
il governo
Amato sta
per fare ai
non vedenti**

L'Organizzazione Mondiale per la Promozione sociale dei ciechi, nella sua assemblea generale dal 19 al 21 ottobre '76 a Ginevra, ha stabilito che la condizione unica ed essenziale per un aiuto migliore ai non vedenti è un preciso censimento, attraverso una severa certificazione oculistica attestante con indubbia chiarezza il requisito della cecità. Tale risoluzione, che ad ogni persona di semplice buon senso appare senz'altro umana e giusta, non entra nel cuore e nella mente di certi politici che ci amministrano i quali, a quanto ci risulta, intendono condizionare al reddito la concessione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili; in contrasto alle disposizioni di Legge del 13/12/1979 secondo cui il beneficio è solo al titolo dell'infirmità. Il taglio di questa assistenza, che in al-

cuni ambienti ministeriali si dice di fare per ridurre la spesa pubblica, esporrebbe a gravi rischi la vita attiva dei privi di vista trovandosi senza l'indispensabile ausilio nella preparazione scolastica, nell'utilizzazione lavorativa dove occorrono strumenti speciali costosi e l'accompagnamento di una persona.

La mancanza della visita presuppone un costo non delimitabile a nessun reddito e pertanto, anche nel rispetto delle direttive dell'Organizzazione mondiale di cui sopra ai (ver) invalidi onde il concetto di assoluta infirmità, non può essere tolto il beneficio prescritto dalla legge. L'eccessiva spesa pubblica, nel caso in specie, va di pari passo con la confusione di metodi e di sistemi non sempre rigorosamente scientifici negli accertamenti, per cui si creano danni allo Stato e agli stessi invalidi. Ma sicuramente una severa e sistematica indagine, ci darebbe rapidamente e copiosamente ragione sul fatto che lo Stato può spendere di meno o assistere meglio i mentevoli.

Ringrazio sentitamente per la cortese ospitalità anche a nome di molti lavoratori non vedenti.

Peppino Intracaso
Pesaro

**Se gli arretrati
fanno superare
i limiti
posti
dalla legge**

A mio marito è stato concesso dall'Inps l'assegno di invalidità senza integrazione al minimo perché il reddito del sog-

getto superava, a detta degli uffici, il limite posto dalla legge per aver diritto a tale integrazione. In realtà mio marito ha dimostrato che senza gli arretrati percepiti l'anno successivo il reddito era inferiore al limite e quindi egli aveva diritto. Ma secondo gli uffici si tiene conto anche degli arretrati. A me sembra un non senso perché non può derivare dagli arretrati la perdita di un diritto. Se le somme fossero state pagate nel giusto periodo mio marito avrebbe ricevuto il beneficio. Il patronato ha fatto ricorso e siamo in attesa della decisione.

Luisa Perrella
Pesara

Riteniamo che si è fatto bene a rivolgersi al patronato sindacale per fare ricorso. È difficile che il ricorso dia buon esito. Sarà necessario proseguire con il contenzioso legale avendo presente che ci sono già alcune sentenze favorevoli ai pensionati. Molto dipende dal modo come la consulenza legale del patronato argomenterà il ricorso.

**I redditi
per essere
a carico
del pensionato
artigiano**

Vi prego di documentare l'entità dei redditi che il familiare non deve superare per poter essere riconosciuto a carico del pensionato artigiano.

Saverio Serini
Forlì

Riteniamo che intendi riferirti all'anno in corso i limiti di reddito sono i seguenti: - per il coniuge, un genitore e per ciascun figlio, fratello, sorella, nipote, dal 1° gennaio lire 793.050 mensili, elevate a lire 813.700 dal 1° maggio e a lire 828.350 da novembre (totale annuo lire 8.967.300); - per i due genitori: dal 1° gennaio lire 1.387.350 mensili, elevate a lire 1.423.950 da maggio e a lire 1.449.550 da novembre (totale annuo lire 15.692.300)



**L'agenzia di viaggi
del quotidiano**

- La Russia degli scrittori
Armonie moscovite.
- Mosca e i suoi compositori
San Pietroburgo
- il grande museo sul Baltico
- I parchi nazionali degli Stati Uniti
Golden West. (New York San Francisco)
- Los Angeles Las Vegas)
- Giordania. La storia, l'archeologia
e il golfo di Aqaba
- Il viaggio in India.
- Alessandro Magno e Gandhi
Itinerario cubano e Santo Domingo
- Il Perù archeologico e
la selva amazzonica
- Il fiume rosso.
- Viaggio in Vietnam (e Hong Kong)
- Cina. Lungo la via della seta
- Viaggio nelle riserve naturali cinesi

Informazioni e prenotazioni presso "L'Unità Vacanze" Viale Ca' Granda, 2 (Ingresso Viale Fulvio Testi, 69) 20162 Milano Telefoni 02 / 6423557 - 66103585 Fax 02 / 6438140 - Telex 335257

Informazioni presso "L'Unità Vacanze" Roma Tel. 06 / 44490345 e le librerie Feltrinelli di tutta Italia

**Chiedete il nostro opuscolo
e prenotate i nostri viaggi
anche presso
le agenzie che elenchiamo**

- TORVIAGGI - Turismo e vacanze**
Corso Sommeiller, 19
10128 TORINO - Tel. 011/504142
- VALVIAGGI - Turismo e vacanze**
Corso Sura, 301
10098 RIVOLI (TO) - Tel. 011/9587296
- COOPTUR LIGURIA - Agenzia di viaggi**
Via XX Settembre, 37 int. 3/A
16121 GENOVA - Tel. 010/592658
- COOPTUR VIAGGI**
Via Gambalunga, 56
47037 RIMINI - Tel. 0541/50580
- QUI «COOP» VIAGGI**
Centro Borgo
Via M. E. Lepido, 186/3
40123 BOLOGNA - Tel. 051/406920
- FELSINA VIAGGI E TURISMO**
Via Guerrazzi, 19/E
40123 BOLOGNA - Tel. 051/235181
- SOTTOVENTO VIAGGI**
Via Mazzini, 40-41
40055 CASTENASO (BO) - Tel. 051/786890

- ORINOCO VIAGGI E TURISMO**
Via Cavina, 1
48100 RAVENNA - Tel. 0544/464630
- ROBINSON «Agenzia di Imola»**
Centro Leonardo
Viale Amendola, 129
40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542/626640
- ORVIETUR - Viaggi e turismo**
Via Del Duomo, 23
05018 ORVIETO - Tel. 0763/41555
- PERUSIA VIAGGI**
Via M. Angeloni, 68
06100 PERUGIA - Tel. 075/5003300
- MARYTOUR - Viaggi e turismo**
Via Ferdinando del Carretto, 34
80133 NAPOLI - Tel. 081/5510512
- PEPE VIAGGI**
Piazza Zanardelli, 30
70022 ALTAMURA (Ba) - Tel. 080/8711533
- VIAGGI VENERI**
Via C. Battisti, 76
47023 CESENA (Fo) - Tel. 0547/610990